

AC 1766

CALANDRINI

ART.62

Art. 62-bis

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico)

Al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico mediante impianti a fune, ascensori e scale mobili, ravvisata la difficoltà di svolgimento per tempo delle verifiche ed autorizzazioni di competenza dell'Autorità di sorveglianza o delle previste operazioni in termini di approvvigionamento dei materiali, disponibilità dei tecnici specialistici e delle maestranze, le scadenze di cui all'art. 3 dell'Allegato 1 del D.M. 23/85, all'art. 2 dell'Allegato 2 del D.M. 203/15, al D.D. 17/4/12 sono prorogate di 1 anno a seguito della redazione, da parte del Direttore o Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto), di una relazione sul permanere delle condizioni di sicurezza all'esercizio da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza;

le scadenze di cui al D.D. 144/16 relative ai criteri di dismissione per età massima delle funi tenditrici (Prospetto 2), alle sostituzioni delle teste fuse (art. 5.2.1 - Prospetto 5) e allo scorrimento delle funi portanti, eccetto le funi tipo "Ercole", (art. 1.5) sono prorogate di 1 anno a seguito alla redazione, da parte del Direttore o Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto), di una relazione sul permanere delle condizioni di sicurezza all'esercizio da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza;

gli adempimenti di cui all'art. 7.2 del D.D. 11 maggio 2017, sono prorogati di 1 anno; l'Autorità di sorveglianza può partecipare all'ispezione annuale del Direttore o Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) sulla base di un calendario che il Direttore o Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) comunica all'Autorità di sorveglianza almeno 20 giorni prima dell'effettuazione dell'ispezione stessa;

le scadenze delle abilitazioni e delle patenti di cui al D.D. 18 febbraio 2011 e al D.D. n. 288 del 17 settembre 2014 sono prorogate fino a 180 giorni dopo la revoca dell'emergenza sanitaria;

le scadenze per l'inizio e l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di realizzazione di impianti per i quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti di cui all'art. 3 del D.P.R. 753/80 è prorogata di 1 anno.

62.0.21